

Roma, 16 settembre 2024

Prot. n. 17/2024 Class. 01-01

Al Ministro della cultura
Alessandro Giuli
ministro.segreteria@cultura.gov.it

e, p. c.
Al Capo di Gabinetto Mic
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Segretario generale
sg@pec.cultura.gov.it

Al Direttore generale archivi
dg-a@cultura.gov.it

Oggetto: Osservazioni alla bozza di decreto “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura”

Onorevole Sig. Ministro,
in considerazione della sua recente nomina corre l’obbligo di porgerle i nostri saluti e gli auguri di buon lavoro.

L’ANAI - Associazione nazionale archivistica italiana - che da più di 70 anni rappresenta autorevolmente archiviste e archivisti italiani, ha sempre offerto la piena disponibilità a collaborare col Ministero da Lei diretto e non sono mancate, in passato come in tempi recenti, le occasioni di dialogo istituzionale; di recente abbiamo fatto presente l’urgenza della pubblicazione della graduatoria per il concorso oramai espletato e i Suoi uffici hanno dato prontamente risposta condividendo l’urgenza della questione.

Le scriviamo adesso raccogliendo le sollecitazioni della comunità archivistica relativamente alla bozza di decreto in oggetto, tale decreto nella versione datata 13 agosto 2024 reca delle modifiche sostanziali all’organizzazione degli Archivi di Stato, delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e del rapporto con la Direzione generale Archivi.

In linea di principio generale, ravvisiamo che portare gran parte degli Archivi di Stato (quelli non costituenti uffici dirigenziali di livello non generale) ad essere articolazioni delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche annulla 150 anni di organizzazione archivistica e va, inoltre, in contrasto con il dettato del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* rispetto ai compiti degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche. Un’altra incongruità proviene dal rapporto che si avrebbe tra il Soprintendente e il Direttore di Archivio di Stato: laddove quest’ultimo Archivio costituisca ufficio dirigenziale di livello non generale, il Direttore avrà un rapporto subordinato con un dirigente di pari grado.

Infine ravvisiamo uno scollamento rilevante tra l’organizzazione che avrebbero le biblioteche statali, che manterrebbero il rapporto di subordinazione diretta con la propria Direzione generale, e gli Archivi

di Stato non dirigenziali, che si troverebbero a dipendere dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche.

Confidando nella possibilità che le nostre osservazioni possano trovare accoglimento, indichiamo gli articoli in cui ravvediamo le principali criticità.

Art.6 c.1: Le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche (SAB) si occuperanno della tutela e della valorizzazione di entrambe le tipologie di beni archivistici, cioè statali e non statali, raddoppiando le loro competenze qualora non volessero avvalersi del personale degli Archivi di Stato (AS). Nel medesimo articolo – che risulta essere la principale fonte di inquietudine per l’attuazione interpretativa che ne può derivare – si dichiara che le SAB coordinano l’attività degli AS: si tratta di attività scientifica o attività di gestione amministrativa? In merito ai fabbisogni allocativi, non disponendo le SAB di personale tecnico (architetti, ingegneri) chi dovrebbe gestire i fabbisogni allocativi degli AS, supplendo alla chiusura dei Segretariati Regionali? Inoltre se si trattasse del coordinamento dell’attività scientifica, si verrebbe meno al principio esposto poco dopo art. 7 c.1: “Gli Archivi di Stato sono dotati di autonomia tecnico-scientifica”; l’autonomia tecnico-scientifica tuttavia è chiaramente in capo alle SAB anche in virtù dell’art. 6 c.2b: “sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalla competente Direzione generale, definisce gli standard qualitativi per le attività di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione svolte dagli Archivi di Stato operanti nel territorio di competenza, inclusi gli uffici di livello dirigenziale non generale”. Qui si palesa un altro vulnus del regolamento attuativo: con questo comma si dà il caso di un dirigente di livello non generale che coordina e definisce gli standard lavorativi di un suo pari grado.

Art. 7 c. 1: pur dichiarando che gli AS hanno autonomia tecnico-scientifica, essi svolgono tutela e valorizzazione solo sui beni loro consegnati e non si occuperanno più – se non a seguito di accordo con le SAB – di vigilanza sugli archivi degli enti statali del territorio, la competenza dei quali passa alle SAB, comprese eventuali ispezioni che già dovevano essere da esse svolte.

Infine se la ratio è quella di affidare alle SAB le funzioni di Stazione appaltante in luogo dei destituiti Segretariati regionali per gli interventi di importo superiore ad €100.000, sarà necessario un incremento notevole del personale amministrativo e l’immissione in pianta organica di profili tecnici al momento non presenti nelle SAB.

La nostra Associazione rinnova la disponibilità alla collaborazione, la presente nota vuole essere un chiaro segnale di preoccupazione della comunità ma sempre rivolto alla tutela del nostro patrimonio archivistico e al rispetto delle professionalità e dei ruoli dei lavoratori.

Confidando nella Sua attenzione, a nome di tutto il Direttivo

Erika Vettone
Presidente di ANAI-Associazione nazionale archivistica italiana

